



## **Istituto Comprensivo Statale di Roccadaspide (SA)**



***Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197***

***84069 ROCCADASPIDE (Salerno)***

***Codice Fiscale - 91050670651***

***C.M. SAIC8AH00L – Email saic8ah00l@istruzione.it***

***saic8ah00l@pec.istruzione.it***

***www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it***

# Istituto Comprensivo Roccadaspide




“La scuola vista come luogo di apprendimento ma contemporaneamente come luogo di costruzione dell’identità personale, civile e sociale ci pone di fronte ad una meta irrinunciabile: porre ciascun allievo in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé, in particolare attraverso l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadino responsabile.” (PTOF IC Roccadaspide 2016-2019)

# I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: LA PROSPETTIVA IN BASE AL MODELLO ICF

## LA NORMATIVA SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA: LA RISPOSTA DELLA SCUOLA AI "BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI"

*ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni (Dir. Min. 27/12/12 Premessa)*



# RIFERIMENTI LEGISLATIVI

## 1° FASE

### **Costituzione Italiana 1 gennaio 1948**

- Art. 3 «Riconosce la diversità come risorsa da valorizzare»
- Art. 38 «Tutti hanno diritto allo sviluppo della persona umana, anche gli inabili e i minorati; lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo»

## 2° FASE - INSERIMENTO

- **Legge n. 517/67** «Prevede la figura del docente di sostegno nella scuola dell'obbligo»
- **Legge n. 118/71** « Chiude legislativamente le scuole speciali»
  - Art. 27 «abbattimento barriere architettoniche adeguamento trasporti pubblici»
  - Art. 28 «la frequenza scolastica è ammessa ai casi meno gravi»
- **Decreti delegati n. 416; 417; 418; 419; 420 del 1974**
- **D.P.R. n. 970/75** istituzione di corsi biennali per assistere i disabili

### 3° FASE - INTEGRAZIONE

- **Legge L. n. 517/77** integrazione delle persone disabili nella scuola pubblica.  
Introduce e regola il PEI
- **Sentenza Corte Costituzionale n. 215/87**- Abolizione legge 118/71 art. 28 comma 3 «le scuole secondarie superiori non possono rifiutare l'iscrizione di nessun alunno H»
- **L. n. 104/92** - Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
  - Art. 3 – definizione della persona handicappata
  - Art. 4 – accertamento dell'handicap da parte delle AASSLL
  - Art. 5 – diritti delle persone handicappate
  - Art. 12 – diritto all'educazione e all'istruzione
  - Art. 13 – integrazione scolastica
- **O.M. n. 80 del 09/03/95** – norme per lo svolgimento degli scrutini
  - Art. 13 – Valutazione degli alunni handicappati
- **O.M. n. 90 del 21/05/01** – norme per lo svolgimento degli scrutini
  - Art. 15 – Ribadisce quanto detto con l'O.M. del 09/03/95

## 4° FASE - INCLUSIONE

- **Legge 170 del 8 ottobre 2010** - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** - Regolamento applicativo della legge n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Il decreto porta in allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso decreto (art. 3).
- **Linee guida allegate al DM n. 5669** - Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento







- **Direttiva 27 dicembre 2012** - Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'Inclusione Scolastica
- **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013** - Indicazioni operative riguardanti la Direttiva del 27/12/2012
- **D.lgs n. 66/17** - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

# COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 18 dicembre 2006



# B.E.S.: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – D.M. del 27/12/2012



Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Alunni con disabilità  
(certificata secondo  
la L. 104/92)

Disabilità intellettiva

Disabilità motoria

Disabilità sensoriale

Pluridisabilità

Disturbi neuropsichiatrici

Piano Educativo  
Individualizzato

Alunni con Disturbi Specifici  
dell'Apprendimento ( DSA)  
certificati secondo la L. 170/2010)

Dislessia evolutiva

Disortografia

Disgrafia

Discalculia

Piano Didattico Personalizzato

Alunni con altri Bisogni Educativi  
Speciali ( DM 27/12/2012  
e CM 8/2013)

Altre tipologie di disturbo  
non previste nella L. 170/2010

Alunni con iter diagnostico di  
DSA non ancora completato

Alunni con svantaggio  
socioeconomico

Alunni con svantaggio  
socioculturale

Piano Didattico Personalizzato  
(se deciso dal Consiglio di classe)

## **PEI per alunni con disabilità**

Legge 104/92; DPR 24/2/94

Redatto congiuntamente dalla scuola e dai servizi socio-sanitari

Collaborazione con la famiglia

Responsabilità condivisa

I contenuti sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94)

## **PDP per DSA**

Previsto dalla Legge 170/2010

Per esplicitare le linee didattiche che la scuola programma

Redatto dalla scuola in accordo con la famiglia

I contenuti minimi sono indicati nelle linee guida DSA 2011

## **PDP per DSA**

DM 12/12; CM 3/13; Nota 11/13

Redatto quando la scuola individua il bisogno di un PDP

Ruolo congiunto scuola-famiglia

## PDP

### PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Nelle attività didattiche si utilizzano strumenti, strategie e modalità anche personalizzate per raggiungere le competenze del piano di studi.

Il PDP implica l'adozione di tutte le **misure dispensative e compensative** appropriate all'entità ed al profilo della difficoltà per quel singolo caso

## PEI

### PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Nelle attività didattiche, se necessario, i contenuti, le modalità e i criteri di valutazione possono essere differenziati, in modo da favorire il raggiungimento di quelle competenze funzionali alla crescita dell'alunno

## MISURE DISPENSATIVE

Sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che risultano difficoltose a causa del disturbo e che non migliorano l'apprendimento

- esonero dalla lettura ad alta voce (dislessia)
- semplificazione del materiale da studiare
- tempi maggiore per svolgere le prove
- interrogazioni programmate
- compiti a casa in misura ridotta

## STRUMENTI COMPENSATIVI

Sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria

- sintesi vocale
- registratore audio
- programmi di video scrittura con correttore ortografico
- calcolatrice con lettore vocale
- macchina fotografica digitale, scanner, stampanti
- audiolibri, libri digitali
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti come tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.



# La legge n. 104 del 1992

*“Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*



## LA DIAGNOSI FUNZIONALE

“E’ la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap" (D.P.R. 24/02/1994).  
“La redige l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’A.S.L. o in regime di convenzione con la medesima. Serve a stabilire quali strategie sono presenti, le abilità residue e/o compromesse, le potenzialità ed i livelli di sviluppo”.

## IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

“ E’ redatto successivamente alla D.F. ed indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (D.L. 297/94).

## IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

In esso vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno con disabilità e si realizza dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica (non superiore a due mesi) ed ha scadenza annuale.  
Deve essere verificato (con frequenza trimestrale o quadrimestrale) e viene redatto "congiuntamente dagli operatori dell' A.S.L., compresi gli operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).



Il Decreto legislativo n. 66 del 2017 si compone di 20 articoli, raccolti in 6 Capi. Nell'ampio preambolo si citano le norme che sono state prese in considerazione per l'emanazione del Decreto.

- **Art. 1** (Principi e finalità) Tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità interessano tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti, famiglie e tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.
- **Art.2** (Ambito di applicazione) Individua i soggetti beneficiari del decreto e ribadisce che l'inclusione scolastica deve realizzarsi in un sistema integrato. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è inserito, infatti, quale parte integrante del progetto individuale, come l'occasione fondamentale per la realizzazione del "progetto di vita" degli alunni e degli studenti con disabilità, ribadendo il concetto di "condivisione" nell'ambito della definizione del PEI
- **Art.3** (Prestazioni e competenze) Individua le prestazioni per l'inclusione scolastica. Viene ribadito il concetto che le scelte in materia di disabilità devono realizzarsi in un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione.

- **Art. 4** (Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica) Qualifica l'inclusione scolastica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13. Al comma 2 vengono introdotti i criteri relativi al processo di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica.

- **Art. 5** (Certificazione e Valutazione Diagnostico-Funzionale) Individua la «**Valutazione Diagnostico-Funzionale**» in luogo della «Diagnosi Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico Funzionale» (PDF), quale nuovo strumento per la definizione del cosiddetto "funzionamento" dell'alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico. E' una semplificazione in termini di tempo e di documenti, avendo così una definizione uniforme del documento in tutta Italia.

- **Art. 6** (Commissioni Mediche) Prevede che le Commissioni Mediche siano composte da: un medico specialista in Medicina Legale (che funge da Presidente); due medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile e in Pediatria; dal medico INPS. Le Commissioni sono inoltre integrate da un rappresentante dell'Amministrazione Scolastica, con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica (organico dell'autonomia). Nella fase della Valutazione Diagnostico-Funzionale, si aggregeranno poi alle Commissioni pure uno specialista (terapista della riabilitazione) e un operatore sociale, figure già previste dalle commissioni disciplinate all'articolo 4 della Legge 104/92. La quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del **GIT** (**Gruppo per l'Inclusione Territoriale**).

- **Art. 7** (Procedure della certificazione degli alunni/studenti con disabilità) Precisa che l'INPS, soggetto a cui rivolgere inizialmente l'istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all'inclusione scolastica in via prioritaria, in modo da consentirne la calendarizzazione dell'accertamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Successivamente le Commissioni Mediche effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

- **Art. 8** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) *Rinnova l'articolo 15 della Legge 104/92*, istituendo appunto il ***GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale)*** e sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro. Il GIT avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e sarà costituito per ogni ambito territoriale.

- **Art. 9** (Il Progetto individuale) Prevede che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) sia parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 328/00.
- **Art. 10** (Piano per l'Inclusione) Definisce modalità e contenuti del ***Piano per l'Inclusione (PAI)***
- **Art. 11** (Piano Educativo Individualizzato) Delinea appunto i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che confluisce a pieno titolo nel ***Progetto Individuale***. La redazione e l'approvazione del PEI sono compito di tutto il Consiglio di Classe
- **Art. 12** (Ruoli per il sostegno didattico) Istituisce le articolazioni del personale per il sostegno didattico per ciascun grado di istruzione. Elemento di novità sono la definizione di una sezione specifica al docente assunto sul posto per il sostegno didattico e la permanenza sul predetto posto, che passa da cinque a dieci anni, con computo del servizio pregresso.

- **Art. 13** (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)  
Introduce una nuova disciplina per l'accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

- **Art. 14** (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado)  
Introduce la nuova modalità d'accesso alla professione di docente di sostegno per la scuola secondaria, attraverso l'istituzione del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria a decorrere dall'anno 2019.

- **Art. 15** (Formazione in servizio del personale della scuola) Definisce, per ciascuna tipologia di personale della scuola, la tipologia delle attività formative che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.

- **Art. 16** (Continuità didattica) Introduce il principio della continuità didattica anche per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata, che è posto inequivocabilmente in capo non solo al docente di sostegno, ma anche a tutto il personale della scuola.

- **Art. 17** (Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica) Cristallizza l'istituzione dell'***Osservatorio Permanente*** per l'Inclusione Scolastica.

- **Art. 18** (Istruzione domiciliare)

- **Art. 19** (Abrogazioni), **art. 20** (Decorrenze) e **art. 21** (Copertura) Chiudono il provvedimento, stabilendo la legislazione da esso abrogata, le decorrenze temporali per l'entrata in vigore e gli aspetti finanziari.

## **Nota n. 1153 del 4 agosto 2017**

Il MIUR, con la nota n. 1153 del 4 agosto 2017, avente per oggetto il decreto legislativo n. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo della legge n. 107/2015, ha voluto fornire dei chiarimenti in merito alle decorrenze delle nuove disposizioni dettate dal decreto suddetto.

**- Nella nota si ricorda che:  
per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili gravi, restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui *in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.***



**Il 1° settembre 2017  
entreranno in vigore le  
nuove disposizioni  
relative a:**

- GLIR (Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale);
- GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica);
- Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

**Il 1° gennaio 2019  
entreranno in vigore le  
nuove disposizioni relative  
a:**

- procedura di certificazione;
- profilo di funzionamento (che sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale);
- documentazione per l'inclusione scolastica (profilo di funzionamento compreso) ed il conseguente Progetto Individuale e Piano educativo individualizzato;
- nuova procedura di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.

**Il 1° settembre 2019  
entreranno in vigore  
le nuove disposizioni  
relative a:**

- modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Materiale Corso di Sostegno Unical*, Cosenza, 2014
- AA.VV., *Le attività di sostegno didattico*, Napoli, Edises, 2014
- MIUR, *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, settembre 2012
- PTOF 2016-19 IC Roccadaspide

## SITOGRAFIA

- [-https://e.edim.co/101055757/Decreto Legislativo n 62 66 sintesi.pdf](https://e.edim.co/101055757/Decreto%20Legislativo%20n%2062%2066%20sintesi.pdf)
- [-http://www.sostegno.org/sites/default/files/Chiocca D.L.vo-66 2017 Che-cosa-cambia.pdf](http://www.sostegno.org/sites/default/files/Chiocca%20D.L.vo-66%202017%20Che-cosa-cambia.pdf)
- [-http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2 dm139new.pdf](http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf)
- [-http://www.oggiimpario.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua](http://www.oggiimpario.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua)
- [-http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml](http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml)
- [-http://www.francescacavaiani.it/2014/08/05/strumenti-compensativi-quali-e-perche/](http://www.francescacavaiani.it/2014/08/05/strumenti-compensativi-quali-e-perche/)